



Ministero

## delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,  
E PER L'INTERMODALITÀ

M INF-TSI  
Direzione Generale per il Trasporto Stradale  
e per l'Intermodalità  
TSI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0014066-31/05/2013-USCITA

Alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori  
LORO SEDI

Oggetto: Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013) – Istruzioni operative.

Com'è noto il Decreto ministeriale 21 marzo 2013, che disciplina le misure per incentivare investimenti in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto in una logica di continuità con misure di sostegno similari del recente passato (si allude al D.P.R. 227/2007 e al DPR 273/2008), è stato di recente pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e in data 15 maggio è stato registrato dalla Corte dei Conti.

Il confronto condotto con le associazioni di categoria degli autotrasportatori ha consentito all'Amministrazione di destinare complessivamente ed indistintamente 24 milioni di euro (nell'ambito dei 400 milioni destinati dal Decreto interministeriale 13 marzo 2013) fra le aree di intervento nelle quali le relative misure di sostegno potranno esplicare i loro effetti, inquadrandole nella cornice giuridica del regolamento (CE) di esenzione n. 800/2008, nonché di specifiche previsioni *ad hoc* (com'è il caso dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, per l'acquisizione dei veicoli di ultima generazione).

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcune istruzioni operative ai fini della redazione delle domande per accedere ai contributi, articolando la presente lettera circolare in tre parti: 1) tipologia degli investimenti; 2) beneficiari, spese ammissibili; 3) presentazione delle domande ed istruttoria.

### 1. Tipologia di investimenti

Gli incentivi in parola saranno erogati sotto forma di contributi diretti relativamente alle acquisizioni effettuate nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del Decreto ministeriale (che coincide con il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e la data del 31 dicembre 2013, e sono destinati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), che si vanno ad illustrare singolarmente.



Gli investimenti di cui **all'art. 1, comma 1, lettera a)** comprendono l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla norma anti inquinamento euro VI, la cui immatricolazione sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2014. Base giuridica fondamentale è costituita dal Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, pubblicato nella G.U.C.E. L 188/1 del 18 luglio 2009, cui pertanto deve farsi necessariamente riferimento<sup>1</sup>.

Ai fini che in questa sede interessano per veicoli pesanti s'intendono gli automezzi per il trasporto di merci la cui massa complessiva a pieno carico sia pari o superiore a 11,5 tonnellate.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, le acquisizioni dovranno essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto e fino al 31 dicembre 2013, e dovranno essere comprovate, oltre che da copia del contratto di acquisto o di leasing, anche dalla fattura.

In particolare gli aspiranti beneficiari dovranno comprovare che il veicolo acquisito presenta le caratteristiche tecniche richieste dal decreto ministeriale (veicolo euro VI, massa massima complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, nonché la sussistenza del requisito relativo alla prima immatricolazione in Italia). A tal fine, oltre al contratto in originale o in copia (in tale ultimo caso l'interessato dichiarerà che la copia è conforme all'originale che trovasi in suo possesso), sarà necessario indicare il numero di targa del veicolo rilasciata dall'UMC (in via provvisoria sarà sufficiente provare di aver presentato richiesta di immatricolazione indicando il numero del protocollo apposto sulla richiesta dall'UMC medesimo), da attestarsi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Trattandosi di beni mobili registrati, l'indicazione della targa del veicolo o del numero di protocollo della richiesta di immatricolazione devono considerarsi obbligatori.

Giova ricordare che saranno soggetti a contributo esclusivamente le sole acquisizioni di veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta in Italia, a nulla rilevando che il veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero e rivenduto in Italia a chilometri zero (si allude ai casi delle c.d. nazionalizzazioni).

Gli investimenti di cui **all'art. 1, comma 1, lettera b)** riguardano l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un rimorchio o semirimorchio nuovo di fabbrica, con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, dotato di dispositivo di frenata "EBS", con contestuale radiazione di un qualsivoglia rimorchio o semirimorchio con l'unica condizione che abbia più di 10 anni di età. Si deve trattare, ovviamente, di veicoli adibiti al genere di trasporto sopra menzionato, con la conseguenza che non possono essere

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'art. 10 del reg. 595/2009

1. Con riserva dell'entrata in vigore delle misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano a veicoli a motore prodotti in serie conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

Tali incentivi si applicano a tutti i veicoli nuovi, commercializzati nello Stato membro interessato e conformi al presente regolamento e alle relative misure d'attuazione. Tuttavia, essi cessano di essere applicati entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

2. Con riserva dell'entrata in vigore delle misure d'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per l'adeguamento a posteriori di veicoli in servizio al fine di garantire il rispetto dei valori limite d'emissione di cui all'allegato I e per la demolizione di veicoli non conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.

3. Per ogni tipo di autoveicolo, gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono superare il costo supplementare dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I, compresi i costi d'installazione sul veicolo.

4. La Commissione è informata dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.



prese in considerazione le acquisizioni di rimorchi o semirimorchi solo potenzialmente utilizzabili ai fini sopra specificati.

Inoltre detti veicoli dovranno essere immatricolati per la prima volta in Italia

Gli aspiranti beneficiari dovranno comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal DM, oltre che con il contratto, che andrà obbligatoriamente allegato alla domanda in originale o in copia (in tale ultimo caso l'interessato dichiarerà che la copia è conforme all'originale che trovasi in suo possesso), con l'indicazione degli estremi della avvenuta immatricolazione presso l'UMC, anche tramite dichiarazione di conformità del costruttore, attestante che il semirimorchio in questione appartenente alla categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, è dotato di pianale attrezzato con blocchi d'angolo per trasporto container o casse mobili (*twistlock*), ovvero di telaio attrezzato per trasporto di container (anche attraverso l'indicazione del numero di omologazione e di telaio).

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare che detti veicoli sono stati immatricolati per la prima volta in Italia, non ammettendosi i casi di precedenti immatricolazioni all'estero di beni successivamente rivenduti in Italia.

Anche la dimostrazione dell'installazione di un dispositivo di frenata "EBS", e di un sistema di controllo elettronico della stabilità devono comprovarsi con analoga dichiarazione.

Ovviamente per tali fattispecie di investimenti, concernendo beni registrati, deve considerarsi obbligatoria l'indicazione della targa o del numero di protocollo apposto sulla richiesta di immatricolazione.

Per quanto concerne la prova della contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di dieci anni di età per rottamazione o per esportazione, l'aspirante beneficiario dovrà allegare la dichiarazione con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere la cancellazione del veicolo presso il Pubblico registro automobilistico (art. 46 D.lgs. 22/97), ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta l'avvenuta radiazione del veicolo per rottamazione o per esportazione indicandone il numero di targa al fine di consentire all'Ufficio la verifica della veridicità della dichiarazione.

E' evidente che la radiazione ( ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla) dovrà essere di data successiva rispetto alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, e dovrà avere ad oggetto un veicolo in proprietà dello stesso soggetto.

Gli investimenti di cui **all'art. 1, comma 1, lettera c)** riguardano l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di beni capitali nuovi di fabbrica, destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia):

- *containers* e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore);
- dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5.

Ovviamente dai dispositivi di movimentazione e di sollevamento delle merci sono esclusi i carrelli elevatori (anche chiamati nel gergo degli addetti ai lavori *muletti*) intesi come mezzi operativi provvisti di ruote e azionati da motori, usati per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.

Tali dispositivi devono collocarsi in aree di proprietà o in uso dell'impresa di autotrasporto.

Nei casi di cui alla lett. c), l'aspirante al beneficio dovrà allegare alla domanda, oltre al contratto in originale o in copia (in tale ultimo caso l'interessato dichiarerà che la



copia è conforme all'originale che trovasi in suo possesso), una dichiarazione di conformità del costruttore attestante che i semirimorchi o dispositivi hanno le caratteristiche tecniche richieste dal DM (anche attraverso l'indicazione del numero del telaio e di omologazione), e dimostrare che la richiesta di immatricolazione (laddove richiesta) è stata presentata al competente UMC, indicando il relativo numero di protocollo apposto sulla richiesta medesima da parte dell'UMC.

Giova evidenziare che le indicazioni del DM sono di stretta interpretazione per modo che non possono ritenersi ammissibili le acquisizioni di beni capitali non esclusivamente destinati alle predette finalità, cioè privi delle caratteristiche tecniche come specificate, anche se astrattamente utilizzabili a quei fini.

Deve considerarsi, del pari, obbligatoria l'indicazione della targa o del numero di protocollo apposto sulla richiesta di immatricolazione (laddove il bene rientri nella categoria dei beni mobili registrati).

Anche in questo caso deve trattarsi di beni nuovi di fabbrica, immatricolati (se trattasi di beni registrati) in Italia per la prima volta.

Gli investimenti di cui **all'art. 1, comma 1, lettera d)**, comprendono la realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, riconducibili, rispettivamente all'acquisizione di strumenti elettronici, inquadrabili nell'area ambientale di cui al Regolamento (CE) 800/2008, tecnologicamente innovativi e funzionali all'elevazione degli standard di tutela ambientale, nonché all'acquisizione di strumentazioni elettroniche finalizzate ad elevare i livelli di sicurezza dei veicoli e delle persone, far i quali possono evidenziarsi quelle che registrano l'attività del veicolo (c.d. "scatole nere" o *black box*).

In altre parole l'ammissibilità dell'investimento è direttamente connessa con la sua riconducibilità nell'alveo del regolamento generale di esenzione n. 800/2008, limitata all'esclusiva acquisizione di sistemi informatici e telematici funzionali alla prevenzione di danni ambientali, ovvero a finalità di miglioramento dei livelli di sicurezza (come nel caso delle *black box*). Alla luce di tale inquadramento normativo, a nulla rilevano obiettivi quali il miglioramento della "tracciabilità" connessa con i sistemi antifurto e della organizzazione aziendale, che nulla hanno a che vedere con finalità di natura ambientale.

Pertanto, a titolo di esempio, l'acquisto di semplici apparecchiature informatiche, come nel caso dei sistemi di antifurto satellitare, e dei programmi software per impianti mobili di gasolio, non possono essere considerati ammissibili, non solo perché non congruenti con quanto previsto dal Reg. 800/2008, ma anche in quanto, tra l'altro, privi, del carattere dell'innovatività tecnologica.

L'aspirante al beneficio dovrà produrre una dichiarazione del costruttore, o di un tecnico qualificato, attestante l'innovatività, da un punto di vista ambientale e tecnologico, dello strumento acquisito, ovvero per il dispositivo elettronico, c.d. "scatola nera", che lo stesso è in grado di rilevare e trasmettere a distanza dati riguardanti l'attività del veicolo e la ricostruzione della dinamica dell'urto.

Gli investimenti di cui **all'art. 1, comma 1, lettera e)** riguardano gli investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione. Per quanto riguarda la determinazione dei costi ammissibili e dell'intensità d'aiuto rileva il regolamento della Commissione europea 800/2008, con particolare riferimento all'articolo 26, che consente aiuti alle piccole e medie imprese, identificando i costi ammissibili nei costi dei servizi di consulenza



prestati da consulenti esterni all'impresa (art. 26, comma 3), che dovranno essere comprovati da idonea fattura.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla base giuridica, le imprese richiedenti, risultanti dalle aggregazioni, debbono essere iscritte all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e comprovare il processo di aggregazione, mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, ovvero da copia dell'atto notarile di costituzione. Le spese di costituzione del nuovo organismo (servizi di consulenza) dovranno comprovarsi tramite fattura.

\*\*\*

La possibilità di effettuare l'acquisizione dei dispositivi di cui alle lettere c) e d) tramite locazione finanziaria è subordinata alla natura dell'investimento stesso; pertanto nel caso di acquisizione di apparecchi o strumentazioni (beni materiali di investimento) la risposta deve considerarsi affermativa.

## 2. Spese ammissibili e intensità d'aiuto

Le misure incentivanti di cui al DM 21 marzo 2013, in quanto integranti una tipica fattispecie di aiuto di Stato, soggiacciono alla normativa comunitaria quanto alle condizioni di ammissibilità, alla individuazione dei costi ammissibili e alla definizione delle intensità d'aiuto.

In tale contesto i costi ammissibili sono definiti nei soli limiti di una determinata percentuale del "sovra costo" da intendersi come il maggior onere economico che un investimento tecnologicamente più evoluto comporta (acquisizione veicoli euro VI), ovvero con l'intero costo di acquisizione nei casi in cui l'individuazione del sovra costo si riveli impossibile (investimenti di cui alle lett. b), c), d), e).

Ai fini, pertanto, della comprensione delle pertinenti disposizioni del D.M. concernenti l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei costi ammissibili e delle intensità d'aiuto, si rinvia al regolamento di esenzione n. 800/2008, nonché all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

Beneficiari devono considerarsi le imprese di autotrasporto per conto di terzi (sono escluse le imprese che esercitano l'autotrasporto in conto proprio), regolarmente iscritte all'Albo degli autotrasportatori. A tal riguardo si richiama l'attenzione anche sulle disposizioni del regolamento (CE) 1071/2009, a norma del quale le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci sono tenute ad iscriversi al Registro elettronico nazionale. L'iscrizione al REN costituisce, dunque, in quanto autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, un requisito da dimostrare; gli aspiranti beneficiari sono tenuti, pertanto, a comprovare la loro iscrizione, fatti salvi i casi delle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiori alle 1,5 tonnellate che devono dimostrare la sola iscrizione presso l'Albo.

Corollario di quanto precede è che le imprese devono essere attive sul territorio italiano comprendendosi pure le imprese comunitarie aventi una sede secondaria in Italia.

Costituiscono spese ammissibili i costi espressamente considerati dalla base giuridica nazionale e comunitaria che devono intendersi come il dato di base su cui operare i calcoli per determinare l'ammontare del contributo, al netto dell'I.V.A., applicando la percentuale dell'intensità di aiuto definita in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

La maggiorazione del 10% prevista per le PMI deve intendersi riferita all'importo base del contributo, di tal che nel caso dell'acquisizione dei mezzi pesanti la maggiorazione, applicata all'importo predeterminato dal decreto di 7.000 €, sarà pari ad € 700, per un totale di € 7.700. Lo stesso vale, *mutatis mutandis* per le altre tipologie di investimento per le quali si farà riferimento all'importo del contributo base definiti secondo i costi ammissibili e le relative intensità d'aiuto.



In particolare per quanto concerne la maggiorazione per le PMI, occorre fare riferimento alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della specifica raccomandazione sulla definizione di PMI. Tale definizione è riportata anche nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria .

■ Una **media impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 250 dipendenti e
- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.

■ Una **piccola impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 50 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.

■ Una **microimpresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 10 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme. Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, fornisce le definizioni di impresa *autonoma*, di impresa *associata* e di impresa *collegata* al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

Mette conto evidenziare che, conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione, sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati a partire dal giorno di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale e fino a tutto il 31 dicembre 2013. Ne consegue che gli investimenti possono essere avviati anche in data anteriore (ad esempio con la sottoscrizione del contratto), purché perfezionati in data successiva e non oltre il 31 dicembre 2013.

I contratti di data anteriore alla pubblicazione del D.M. 21 marzo 2013, n. 118, pertanto, non pregiudicano l'ammissibilità dell'investimento.

In questo contesto, ai fini della corretta individuazione del momento di realizzazione dell'investimento, giova evidenziare che:

- nel caso di beni sottoposti a procedura di registrazione (lettere a), b) e c)) rileva la data di immatricolazione (ovvero della richiesta di immatricolazione);
- negli altri casi rileva la data del pagamento come risultante dalla fattura purché emessa successivamente alla data di pubblicazione del D.M. (salvo quanto si dirà sotto).

Al fine di accertare eventuali abusi ed operazioni puramente speculative, ed essendo ovvio che la fattura serve a comprovare l'acquisto e i costi sostenuti, saranno effettuati controlli specifici circa l'effettivo pagamento del prezzo, soprattutto nel caso venga allegata alla domanda fattura non quietanziata.

L'Ufficio procedente potrà, in sede di verifica circa l'effettiva realizzazione dell'investimento, richiedere la dimostrazione della l'effettiva ed attuale acquisizione del bene, da comprovarsi anche con il documento di trasporto (DTT), ovvero copia della bolla di consegna.

Infine condizione di procedibilità del pagamento del contributo è costituito dalla produzione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

### 3. **Presentazione delle domande e istruttoria**

La previsione delle modalità di compilazione della domanda (cui dovrà obbligatoriamente allegarsi fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità), e dei soggetti



aventi titolo a presentarla ai sensi del D.M., non presenta particolari difficoltà interpretative. In questa sede ci si limita a ricordare che:

- in caso di presentazione della domanda ad avvenuto ed accertato esaurimento delle risorse (di tale circostanza si darà notizia sul sito *web*), la domanda non verrà presa in considerazione.
- Ai fini della redazione della graduatoria rileva la data della spedizione postale in caso di raccomandata AR, ovvero la data della presentazione a mano. Ne consegue, ai fini dell'ordine di graduatoria, che le domande spedite o consegnate nello stesso giorno si considerano pervenute contemporaneamente.
- requisito indispensabile è costituito dalla dimostrazione dell'iscrizione al REN quale autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada; gli aspiranti beneficiari sono tenuti, pertanto, a comprovare la loro iscrizione al REN, fatti salvi i casi delle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiori alle 1,5 tonnellate, per le quali è sufficiente la sola iscrizione presso l'Albo.
- le imprese devono essere attive sul territorio italiano comprendendosi pure le imprese comunitarie aventi una sede secondaria in Italia (i.e. iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).
- le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile costituiscono soggetti societari autonomi, aventi un proprio patrimonio e amministratori. Tali società (società cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili), pertanto, non s'identificano con le imprese che hanno concorso a crearle. Da ciò conseguono alcuni importanti corollari:
  - nel caso la domanda sia presentata da uno di siffatti organismi, la maggiorazione del 10% spetta alla società risultante dalla unione se avente i requisiti delle PMI;
  - nel caso di domanda presentata da uno dei siffatti organismi, il contributo spetta unicamente a questi ultimi e non alle singole imprese che ne fanno parte, ed è riferito, ovviamente, all'investimento effettuato dalla società.

Nel caso delle cooperative *a proprietà divisa* e dei consorzi non rientranti nel caso di cui sopra ed iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori e nel R.E.N., ai fini della legittimazione a proporre domanda e a ricevere il contributo, vengono in considerazione le singole imprese facenti parte dell'organismo, ovvero quest'ultimo se risulta già intestatario di veicoli.

Nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), soggetti legittimati a presentare domanda e a ricevere il contributo sono unicamente gli organismi risultanti dall'aggregazione e non le imprese che hanno concorso a crearli. Detti organismi dovranno comprovare l'iscrizione all'Albo e/o al REN secondo le istruzioni sopra riportate.

Di particolare rilievo è la previsione dell'art. 3, comma 4, del DM 21 marzo 2013, a norma della quale, in caso una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, può presentare più domande in forma semplificata (allegato 2 del D.M.), una volta concretizzatisi l'acquisto o gli acquisti parziali. Tali domande in forma semplificata sono collegate alla domanda principale (allegato 1 del D.M.), nella quale l'istante avrà dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà barrando l'apposita casella.

Con detta previsione che consente di trasmettere la documentazione attestante le acquisizioni che si sono perfezionate successivamente alla data della domanda principale, s'intende alleggerire gli oneri in capo ai richiedenti, che altrimenti sarebbero costretti a presentare svariate domande autonome. La proposizione di una domanda principale (cui di regola viene allegato il contratto) eventualmente seguita da una o più domande in forma semplificata, tuttavia, non produce l'effetto di impedire l'esaurimento delle risorse relativamente all'importo complessivo di cui al contratto, per il solo fatto di aver presentato la domanda principale, essendo ovvio che la capienza del fondo dovrà essere verificata anche con riferimento alle domande in forma semplificata. In altre



parole la proposizione della domanda principale non produce l'effetto di bloccare le risorse per l'investimento nel suo complesso, ma solo per la parte effettivamente realizzatasi, con la conseguenza che la proponibilità delle domande in forma semplificata rimane subordinata alla verifica dell'esistenza della copertura finanziaria, come avviene per tutte le domande presentate nella forma ordinaria.

Giova segnalare che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, il contributo erogabile ad impresa non può superare il limite di euro 360.000, pari all'1,5% delle risorse disponibili nel caso degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), ed il limite di euro 600.000 negli altri casi. Tale soglia ascende ad € 960.000 (600.000 + 360.000) nel caso di cumulo di investimenti di cui alla lett. a), con quelli di cui alle lettere b), c), d), e).

Dal momento che le risorse non sono state ripartite fra le varie aree d'intervento, è evidente che la percentuale suddetta è stata calcolata con riferimento all'intero monte risorse disponibile (24 milioni di euro).

Rimane fermo che in caso di accertata disponibilità delle risorse alla data ultima per la presentazione delle domande, tali soglie potranno essere derogate (in tutto o in parte), e sarà pertanto possibile erogare contributi di importo superiore ai limiti previsti. A tal fine l'aspirante beneficiario, in corrispondenza della casella *costo sostenuto* riportata nel modello di domanda, dovrà indicare l'intero costo di acquisizione (quale risulta dalla fattura).

Nel caso della lettera a), sarà sufficiente indicare il numero di veicoli acquisiti dal momento che il contributo, commisurato a veicolo, è già stato determinato dall'Amministrazione.

L'erogazione del contributo, tramite accredito bancario diretto, rimane subordinato all'esito delle verifiche di rito richieste dalla legge in ordine all'assenza di situazioni debitorie con il fisco (c.d. verifica "*Equitalia*"), all'assenza di obblighi di restituzione di aiuti di Stato, e, ricorrendone i presupposti, all'assenza di fenomeni di inquinamento mafioso (c.d. verifiche "*antimafia*").

Dell'avvenuta erogazione dei contributi sarà data notizia sul sito *WEB* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, giusta quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Da ultimo giova rammentare che gli aspiranti beneficiari potranno compilare il modello di domanda in carta semplice (opportunamente modificato rispetto alle versioni precedenti in considerazione dei chiarimenti contenuti nella presente circolare) reperibile sul sito <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1916>, in formato WORD, stamparlo e spedirlo via posta, ovvero utilizzare il modello cartaceo pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

A fini di uniformità e di semplificazione, si raccomandano gli interessati di utilizzare preferibilmente la modulistica reperibile nel suddetto sito WEB in formato WORD e di voler indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di contributo.

Si confida che le Associazioni in indirizzo vorranno dare la massima diffusione alla presente, invitando i loro associati a volersi attenere scrupolosamente alle indicazioni operative che precedono.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Enrico Finocchi)



AR







**Coordinate bancarie del soggetto cui erogare il contributo**

Presso l'istituto di credito \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

codice ABI

codice CAB

codice IBAN

**Sezione 1/b**

**Richiesta di volersi avvalere della DOMANDA in forma semplificata ex art. 3, comma 4 del D.M.**

- Avendo barrato la casella riportata a margine, dichiara di volersi avvalere della facoltà di presentare, successivamente alla presente istanza, ulteriori domande in forma semplificata, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M., entro il termine del 31 gennaio 2014, utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato 2 al D.M. 21 marzo 2013.

**Sezione 2**

**CHIEDE**

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al D.M. 21 marzo 2013 n. 118. A tal fine:

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del D.M. 21 marzo 2013 n. 118, anche se avviati in data anteriore;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;

- **di avere realizzato le iniziative e gli investimenti di seguito specificati con i relativi costi :**

( barrare la casella che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi )

- a) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

**Numero dei veicoli acquisiti :**

- b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS".



**Costo sostenuto € :**

- c) Acquisizione di nuovi beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5.

**Costo sostenuto € :**

- d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

**Costo sostenuto € :**

- e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica delle merci.

**Costo sostenuto € :**

- Che intende avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI (art. 2, comma 6 D.M. 21 marzo 2013, n. 18)

### **Sezione 3**

#### **Documentazione da allegare**

A tal fine, allega la documentazione comprovante la congruità degli investimenti con la base giuridica (barrare i casi che ricorrono):

- copia del/dei contratti di acquisto o di leasing;
- fattura recante l'indicazione dei costi sostenuti;
- nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a), dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il numero di targa o, in via provvisoria, del protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione;
- nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera b)

**(1)** dichiarazione recante il numero di targa, o in via provvisoria, del protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione;

**(2)** ove dalla carta di circolazione non risulti, dichiarazione di conformità del costruttore, attestante che il veicolo, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, è dotato di blocchi d'angolo per il trasporto di container o casse mobili, ovvero di telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili;

**(3)** dichiarazione del costruttore che il veicolo è dotato di dispositivo di frenata "EBS", ove non risultante dalla carta di circolazione;

**(4)** dichiarazione, con indicazione del numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (art. 46 D.lgs. 22/97), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale l'acquirente attesta l'avvenuta radiazione, presso il P.R.A. per rottamazione o per esportazione.



nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera c)

In caso di semirimorchi:

**(1)** dichiarazione recante il numero di targa, o in via provvisoria, del protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione;

**(2)** dichiarazione di conformità del costruttore attestante che i semirimorchi o dispositivi hanno le caratteristiche tecniche richieste dal DM, ove non risultante dalla carta di circolazione;

in caso di altri investimenti:

**(3)** dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la destinazione del bene al trasporto intermodale e la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.

nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera d)

**(1)** dichiarazione attestante l'innovatività, da un punto di vista ambientale e tecnologico, dello strumento acquisito, o una dichiarazione del costruttore attestante che il dispositivo elettronico, c.d. "scatola nera", è in grado di rilevare e trasmettere a distanza dati riguardanti l'attività del veicolo e la ricostruzione della dinamica dell'urto.

nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera e) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta iscrizione del nuovo soggetto societario risultante dal processo aggregativo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione del relativo numero d'iscrizione e dell'attività economica cui si riferisce.

nel caso di richiesta della maggiorazione per le PMI, dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e il volume del fatturato;

Dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Altro. Specificare:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---



## SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione che dovesse intervenire nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto; è consapevole che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione.

FIRMA

del legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto<sup>1</sup>

---

SPAZIO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL'UFFICIO CHE CURA L'ISTRUTTORIA	
Numero protocollo attribuito alla domanda	
Data timbro postale di spedizione	
Data consegna a mano	
Numero progressivo di identificazione della pratica	

---

<sup>1</sup> Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità







## DICHIARA

- di aver già presentato n. \_\_\_\_ domande in forma semplificata (da allegare in copia).
- di aver posto in essere ulteriori acquisizioni concernenti una delle seguenti aree, al costo sostenuto e di seguito indicato (**nel caso dell'area a indicare solo il numero di veicoli acquisiti**), al netto di quanto già dichiarato nella domanda iniziale in forma ordinaria e nelle eventuali precedenti domande in forma semplificata:

(barrare la casella che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi),

a) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

numero di veicoli acquisiti:

b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato, munito di blocchi d'angolo per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS".

Costo sostenuto €:

c) Acquisizione di nuovi beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5.

Costo sostenuto €:

d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

Costo sostenuto €:

e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica delle merci.

Costo sostenuto €:

A tal fine allega idonea documentazione ( fatture, contratti, attestazioni circa il possesso delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 21 marzo 2013 n. 118, ed, ove occorra, numero della targa, ovvero, in via provvisoria, numero della marca operativa apposta dall'U.M.C. alla richiesta di immatricolazione, ecc.)







## ALLEGATO 3

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

### Dati del richiedente

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

c.a.p. \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

nella qualità di

legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

- al fine di usufruire degli incentivi dichiarati ammissibili nel corso dell'esercizio finanziario 2013;
- consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

### DICHIARA

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

**FIRMA**

del legale rappresentante <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità